



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA

- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.";
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.";
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.";
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento e strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.";
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2014, con cui è stata costituita la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, di seguito SMES;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2016, con cui la SMES è prorogata fino alla scadenza del mandato del Governo in carica e sono apportate modifiche alle competenze attribuite alla stessa;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2016, con il quale stato conferito all'Architetto Laura Galimberti l'incarico di coordinatore della SMES a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 2017 che ha disposto che la SMES continua ad operare e decade, ove non confermata, decorsi 45 giorni dal giuramento del nuovo Governo e che sono altresì prorogati gli incarichi dirigenziali;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015 n.107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare l'art. 1 comma 153, che prevede di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio;
- CONSIDERATO** che la legge 11 gennaio 1996, n. 23 individua le competenze degli enti locali nella realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici: in capo ai Comuni relativamente alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica

alle Province, ovvero Città Metropolitane, relativamente alla scuola secondaria di secondo grado;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, in particolare l'art. 1, comma 85 che destina 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

CONSIDERATO che le Regioni devono manifestare la propria disponibilità a partecipare all'iniziativa per la costruzione di nuove strutture scolastiche entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, facendosi carico del canone di locazione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 1, comma 85, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede che la SMES definisce le modalità, pubblicate sul proprio sito internet istituzionale, per l'acquisizione delle dichiarazioni di disponibilità delle stesse Regioni interessate alla costruzione di nuove scuole;

RITENUTO necessario indicare le modalità per l'acquisizione delle dichiarazioni di disponibilità alla costruzione di nuovi edifici scolastici da parte delle Regioni;

DETERMINA

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 85 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è indetta una procedura per la individuazione di aree territoriali idonee ad ospitare nuovi edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale ed antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, così come previsto dall'art. 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015.

Art. 2

1. Possono dichiarare la propria disponibilità ad aderire all'iniziativa per la costruzione di nuovi edifici scolastici le Regioni nel cui territorio insistono Amministrazioni Provinciali, Città Metropolitane, Comuni, anche costituiti in partenariato e/o in forma associata, che abbiano la disponibilità dell'area destinata o da destinare all'edilizia scolastica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica

2. Le dichiarazioni di disponibilità devono riguardare esclusivamente la realizzazione di nuove strutture, collocate in aree nella piena disponibilità dell'Ente locale, già completa di tutti i servizi, urbanisticamente consona all'edificazione, libera da vincoli, contenziosi e quant'altro possa risultare motivo di impedimento o di ostacolo all'edificazione.

Art. 3

1. Per partecipare alla procedura ai sensi e per gli effetti della norma richiamata in premessa, le Regioni devono compilare il modello predisposto dalla SMES, scaricabile dal sito internet istituzionale della stessa Struttura italiasicura.governo.it, indicando l'entità dell'investimento per il quale si manifesta interesse e dichiarando la propria disponibilità a: a) selezionare gli interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici segnalati dagli Enti locali; b) verificare che gli stessi siano proposti in aree nella piena disponibilità degli Enti locali, già complete di tutti i servizi, urbanisticamente consoni all'edificazione, libere da vincoli e contenziosi; c) individuare le più opportune procedure di affidamento delle progettazioni anche attraverso concorsi; d) farsi carico dell'onere di pagamento ad INAIL dei canoni di locazione dei nuovi edifici scolastici.
2. Non è prevista alcuna partecipazione della Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia nell'ambito dell'attività di selezione di selezione degli interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici segnalati dagli Enti locali che sarà di esclusiva competenza delle Regioni.

Art. 4

1. Le dichiarazioni di disponibilità, a pena di inammissibilità, sottoscritte dal legale rappresentante della Regione o dal suo delegato, possono essere inviate a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Avviso di cui all'articolo 6 e devono pervenire entro le ore 20:00 del giorno 20 gennaio 2017 tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta ediliziascolastica@pec.governo.it secondo la modalità di cui all'articolo 3 comma 1.
2. Ai fini della scadenza dei termini farà fede la data riportata nella ricevuta di consegna della PEC inviata dalla Regione. In caso di contestazione, a prova dell'avvenuto invio, verrà richiesta la ricevuta di avvenuta consegna.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica

3. La SMES non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni a causa di inesatte indicazioni, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5

1. Si considerano non ricevibili le dichiarazioni di disponibilità pervenute oltre la data di scadenza o con modalità diverse da quelle sopra dette.
2. Si considerano non ammissibili le dichiarazioni di disponibilità relative ad aree territoriali non di proprietà degli Enti locali o relative ad interventi diversi da quelli oggetto della presente Determinazione.

Art. 6

1. È approvato l'Avviso per la raccolta delle dichiarazioni di disponibilità di cui all'allegato A al presente provvedimento, recante indicazioni circa la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità e le clausole per l'adesione all'iniziativa.
2. È approvato il modello di dichiarazione di disponibilità di cui all'allegato B al presente provvedimento.

Art. 7

1. Successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilità delle Regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua le Regioni ammesse alla ripartizione, assegna le risorse disponibili e stabilisce i criteri di selezione dei progetti.

Roma, li 10 gennaio 2017

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA

(Arch. Laura Galimberti)